Verbale del Giudice Sportivo Regionale

Bologna, lì: **1.12.2025** Delibera n.: **9 / 2025 – 2026**

Categoria: **JUN** Data: **30.11.2025** Sede: **BOLOGNA**

Incontro:

RARI NANTES BOLOGNA – POL. COM. RICCIONE

Arbitro:

CASADIO TOZZI ANDREA

Risultato omologato:

RARI NANTES BOLOGNA – POL. COM. RICCIONE: 12 – 7

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ASSUNTI

Per poter giungere ad una corretta gradazione della sanzione è opportuno riportare in questa sede quanto indicato a referto (PNV2) dal direttore di gara:

> "*Al minuto 1'23 del Terzo Tempo il giocatore 4 della squadra Rari Nantes Bologna colpiva l'avversario con la testa. Comminavo pertanto un cartellino rosso con EDCS 9.14 per gioco violento*"

Alla luce di quanto vergato, non si può non osservare preliminarmente che

- è presente evidente errore nella redazione del referto gara, sostanziato nella mancata indicazione del nominativo e del numero di tessera,

pur tuttavia, considerando errore formale e non sostanziale quanto sopra indicato (assolutamente irrispettoso dell'essenza stessa di un referto) va sottolineato che

- in precedenti pronunce, quest'organo aveva più volte sottolineato il fatto per cui il concetto di violenza andava integrata con espressioni quali: con il chiaro intento di cagionare un danno fisico all'avversario (a mero esempio),

e non di meno va puntualizzato che

- per quanto previsto nel corrente regolamento il provvedimento assunto (ECDS 9.14) va indicato a referto con l'indicazione di "BRUTALITA'" (descrivendo successivamente quanto ritenuto comportamento doloso volto a creare danno fisico all'avversario)

successivamente rilevato che

- il direttore di gare adopera nel referto esclusivamente l'espressione "gioco violento" facilmente trasferibile in un contesto di "gioco aggressivo"

e, non ultimo e forse di maggior peso, altresì rilevato che

- il direttore **non ha fatto eseguire** il previsto tiro di rigore (a seguito assunzione provvedimento ECDS 9.14)

il sottoscritto giudice sportivo, ravvisate le palesi incongruenze poste a referto, è ad irrogare il provvedimento disciplinare della **AMMONIZIONE CON DIFFIDA** al giocatore della società RARI NANTES BOLOGNA, sig. Gori Filippo (1082495) per gioco aggressivo.

Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna